

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

SOMMARIO

DEFINIZIONI

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

1.2 Le fattispecie di reato

1.3 Reati commessi all'estero

1.4 Le sanzioni

1.5 L'efficace attuazione del modello quale possibile esimente dalla responsabilità

1.6 Linee Guida di Confindustria

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CCN

2.1 Gli obiettivi perseguiti da **CCN** con l'adozione del modello

2.2 Le fasi di realizzazione del modello

2.3 La struttura del modello

2.4 L'adozione del modello ed il suo aggiornamento

2.5 Attuazione del Modello: i protocolli ed i principi

3. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

4. I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione dell'OdV

5.2 I requisiti soggettivi dell' OdV e le cause di incompatibilità

5.3 Le funzioni e i poteri dell' OdV

5.4 I flussi informativi verso l' OdV

5.5 I flussi informativi dall' OdV: l'attività di reporting verso il vertice aziendale

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

6.1 La diffusione del modello

6.2 La formazione del personale

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

7.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

7.3 Le sanzioni nei confronti degli organi sociali

7.4 Le sanzioni nei confronti dei soggetti esterni alla società

8. LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA CONFORMITA' DEL MODELLO

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

9. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DEFINIZIONI

“**CCN**”: Consorzio dei Comuni dei Navigli, azienda speciale consortile sede in via C. Battisti n.2 20081 Albairate (MI).

“**AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**”: le attività del CCN che, a seguito dell’analisi effettuata sono risultate maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più reati tassativamente previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

“**CCNL**”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da parte di CCN.

“**DECRETO**”: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

“**DIPENDENTI**”: le persone fisiche che non rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente e che sono legate a CCN da un rapporto di lavoro subordinato.

“**MODELLO**”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal CCN ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01.

“**ORGANISMO DI VIGILANZA**” o “**ODV**”: organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

“**ORGANI CONSORTILI**”: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario dell’Assemblea, il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

“**P.A.**”: l’intero novero della Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, vale a dire: pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

“**REATI**” le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successivi interventi legislativi.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In data 08 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito:

- A. Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- B. Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- C. Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Detto Decreto ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, per attività illecita derivante dalla commissione di alcuni reati, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'Ente, da parte di:

- persone fisiche poste in posizione apicale;
- persone fisiche sottoposte all'altrui direzione e controllo.

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale, ovvero di un suo sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato, si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'Ente, se il reato sia stato commesso nell'interesse dell'Ente o se, dalla commissione dello stesso, l'Ente abbia tratto un vantaggio.

La responsabilità dell'Ente è, invece, esclusa, se la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi. L'Ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o con il fondo comune se la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

Nota: sono precedute dall'acronimo N.A. le fattispecie di reato non riconducibili all'attività del CCN.

1.2 Le fattispecie di reato

L'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente di quelli previsti dalla legge (c.d. "reati presupposto") che, allo stato, risultano essere i seguenti:

1. Reati contro la pubblica Amministrazione ed il patrimonio

- malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-terc.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.);

N.A. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.);

N.A. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

N.A. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.).

N.A. truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

N.A. frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. Delitti informatici

N.A. falsità in un documento informatico pubblico od avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

N.A. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

N.A. installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

N.A. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Reati societari

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);

impedito controllo (2625 c.c.);

indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.);

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.);

N.A. formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);

N.A. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.);

N.A. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

N.A. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

N.A. agiotaggio (art. 2637 c.c.);

ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.).

4. Reati contro la fede pubblica

N.A. falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

N.A. alterazione di monete (454 c.p.);

N.A. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

N.A. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Consorzio Comuni dei Navigli
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

N.A. falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

N.A. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

5. Reati di terrorismo

N.A. tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

6. Reati contro la personalità individuale

N.A. riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);

N.A. prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

N.A. pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

N.A. pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.);

N.A. tratta di persone (art. 601 c.p.);

N.A. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

N.A. detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

N.A. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

N.A. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis co. 1-2, c.p.).

7. Reati finanziari

N.A. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf e art. 187-bis Tuf);

N.A. manipolazione del mercato (art. 185 Tuf e art. 187-ter Tuf).

8. Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro

omicidio colposo;

lesioni personali colpose.

9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

N.A. ricettazione;

N.A. riciclaggio;

N.A. impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

10. Reati transnazionali

N.A. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

N.A. associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

N.A. contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 43/73);

N.A. associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 309/90);

N.A. reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98);

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

N.A. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

N.A. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

11. Reati ambientali

N.A. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

N.A. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento idrico (art. 137)

N.A. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)

N.A. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)

N.A. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)

N.A. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co.11)

N.A. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)

attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art.256, co. 6)

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

N.A. Siti contaminati (art. 257)

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co.4, secondo periodo) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co.6) trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.260-bis, co.6 e 7, secondo e terzo periodo) trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co.2)

Inquinamento atmosferico (art. 279)

violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

N.A. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co.1 e 2 e art. 2, co.1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co.1)

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co.4)

N.A. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n.549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co.6)

N.A. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)

sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

1.3 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati c.d. presupposto commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, infatti, sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

In particolare, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente, per reati commessi all'estero, sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nota: Reato non ipotizzabile

1.4 Le sanzioni

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Il sistema sanzionatorio, previsto dal Decreto, ritrova la sua principale finalità nel tentativo di rendere diseconomiche condotte che perseguano od accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

Le sanzioni, previste dal Decreto, sono le seguenti:

a) SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato. La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie possono oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,70.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

b) SANZIONI INTERDITTIVE

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave. La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Al contrario, nei casi di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto – reo, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Si sottolinea, infine, che in caso di società esercenti un servizio pubblico in virtù di una concessione o di altro atto amministrativo, l'interdizione è sostituita dal commissariamento giudiziale, nel caso in cui l'interruzione dell'attività arrechi un grave pregiudizio alla collettività.

c) CONFISCA

Si tratta di una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nei casi di irrogazione di una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente. La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 L'efficace attuazione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità

Un aspetto fondamentale, delineato dal Decreto, è l'innovativo concetto – per la realtà italiana – di "Modello di organizzazione, gestione e controllo", idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo 1.2.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, infatti, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curarne il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Qualora il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova i punti precedenti. Al contrario, nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, l'onere di provare l'inosservanza dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali spetta, invece, al magistrato inquirente.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Decreto prevede, peraltro, che il Modello di organizzazione e gestione da adottare, quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.6 Linee Guida di Confindustria

Per agevolare gli Enti nella definizione dei "modelli di organizzazione e gestione", il Decreto dispone, all'art. 6, che possono essere utilizzati, come punti di riferimento, i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, che valuta la loro idoneità. Confindustria, associazione di categoria, ha emanato - in data 7 marzo 2002 - e successivamente aggiornato nel tempo le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" (di seguito "Linee Guida") che sono state giudicate dal Ministero della Giustizia "idonee al raggiungimento dello scopo fissato all'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001".

Nelle Linee Guida sono tracciati gli elementi costitutivi di un idoneo modello organizzativo di prevenzione dei reati e sono definiti i principi fondamentali che devono caratterizzarlo. CCN nella predisposizione del Modello si è ispirata alle suindicate Linee Guida, anche se deve essere precisato che il mancato rispetto di punti specifici delle stesse non inficia la validità del Modello che deve essere necessariamente redatto con riferimento alla realtà concreta della società che deve adottarlo.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CCN

2.1 Gli obiettivi perseguiti da CCN con l'adozione del Modello

Il CCN, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria, di quella delle società collegate/controllate, dei dipendenti e dei terzi correlati, ha ritenuto di procedere all'adozione ed alla gestione di un proprio modello di organizzazione e gestione (di seguito denominato Modello) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/ 2001.

Tale iniziativa è stata assunta anche nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del CCN, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La scelta di CCN di adottare un Modello è fondata sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'Ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

2.2 Le fasi di realizzazione del Modello

Nel corso della realizzazione del proprio Modello, CCN ha svolto un'intensa attività, articolata nelle fasi di seguito descritte:

- Raccolta e analisi della documentazione**

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Nel corso di tale fase, il CCN si è concentrato sulla raccolta e sull'analisi di una serie di documenti propedeutici all'espletamento della successiva attività, vale a dire l'atto costitutivo e lo statuto, l'organigramma ed il funzionigramma, le deleghe e le procure vigenti, i regolamenti operativi, le procedure formalizzate e le prassi aziendali, al fine di comprendere l'ambito di attività del CCN ed i potenziali profili di rischio rispetto alla commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Identificazione delle attività a rischio e dei presidi esistenti

Per ciascuna area o processo sensibile, sono state altresì individuate le possibili modalità di realizzazione delle stesse, nonché le Funzioni ed i soggetti coinvolti. A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di taluni profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

In particolare, il livello di rischio potenziale, associabile a ciascuna area/processo sensibile, è stato valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- la **frequenza** di accadimento/svolgimento dell'attività descritta, unitamente ad ulteriori indicatori economico-quantitativi (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, etc.);
- la **gravità** delle sanzioni irrogate in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- la **probabilità di accadimento**, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- il potenziale **beneficio** derivante alla Società dalla commissione del comportamento illecito ipotizzato;
- gli eventuali **precedenti** di commissione dei reati da parte del CCN o più in generale nel settore in cui essa opera.

Gap analysis e definizione dei protocolli

Al contempo, sono state indagate le procedure operative e i controlli idonei a presidiare il rischio individuato, ponendo particolare attenzione al confronto tra i presidi esistenti e le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/01. A seguito di tale attività, laddove tali presidi risultavano carenti o inesistenti, si è provveduto alla loro integrazione o predisposizione *ex novo*; in particolare, il CCN ha emanato una serie di protocolli di decisione, enucleati all'interno delle procedure, contenenti la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio, con il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde poter risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati

Tale individuazione si fonda su un regolamento di spesa che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale, volto ad assicurare che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase l'attività di CCN si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione, la cui struttura verrà descritta al successivo paragrafo 2.3, nonché sulla diffusione del documento, secondo le modalità di cui al successivo capitolo 4.

Le attività di CCN sono definite in ottica di "Processo", al fine di facilitare l'individuazione di quei processi critici che possono avere un impatto diretto od indiretto nella possibile commissione di reati rilevanti.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Concetto di rischio accettabile

Ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 231/2001, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre in essere un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non potere essere aggirato se non fraudolentemente, violando, quindi intenzionalmente il modello adottato.

In tal senso, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza od imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

2.3 La struttura e funzioni del Modello

Il Modello, adottato da CCN, è composto di una Parte generale, di una Parte speciale e delle procedure di base.

Nella **Parte generale** vengono illustrate le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/01, le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, l'attività di formazione e di informazione dei destinatari ed il sistema sanzionatorio.

La **Parte speciale** è suddivisa in tante Sezioni quante sono, ad oggi, le categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e, in particolare:

- 1) Reati contro la P.A. ed il patrimonio;
- 2) Delitti informatici;
- 3) Reati contro la fede pubblica;
- 4) Reati societari;
- 5) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- 6) Reati contro la personalità individuale;
- 7) Reati finanziari;
- 8) Reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- 9) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita;
- 10) Reati transnazionali.

In ciascuna Sezione si individuano le fattispecie di reato, le eventuali aree di attività a rischio di commissione dei reati e i principi etici e di comportamento da adottare, al fine di evitare la commissione dei reati.

Completano il Modello gli allegati, i quali si dividono in:

- **Mappatura delle attività e dei processi sensibili** (Allegato 1). Tale documento è il risultato cui si è giunti a seguito dell'analisi delle attività e dei processi aziendali, nonché del rischio inerente rispetto agli stessi.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Ogni attività/processo individuato nella mappatura è valutato alla luce degli indicatori elencati in precedenza (vale a dire, frequenza di accadimento, gravità delle potenziali sanzioni irrogabili, probabilità di accadimento, potenziale beneficio ed eventuali precedenti) e tiene conto, in sede di individuazione del grado di rischio, dei protocolli di controllo adottati dalla Società;

- **Procedure (e relativi protocolli)** (Allegati da a), già presenti in Azienda o emanati *ex novo* da CCN al fine di governare i profili di rischio individuati.

- **Modello e Codice Etico**

Nel presente modello è compreso anche il Codice Etico, inteso come l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che l'Ente assume espressamente nei confronti dei portatori di interessi nell'ambito dello svolgimento della propria attività. In particolare, esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti i dipendenti e collaboratori di CCN.

Le regole comportamentali, richieste dal decreto e contenute nel modello, vanno ad integrare i principi etico – sociali richiamati dal Codice Etico.

Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale. Il modello, in tal senso, tende in prima istanza a realizzare la condizione c.d. "esimente" dalla responsabilità amministrativa della società, fornendo alla stessa efficaci strumenti per pervenire o contrastare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001; allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche quelle interdittive previste dal Decreto stesso.

In relazione alle aree di attività maggiormente esposte ai rischi di reato, sono state elaborate procedure aziendali allo scopo non solo di prevenire la commissione dei reati, ma anche di sensibilizzare i soggetti sugli effetti derivanti dalla violazione delle disposizioni previste nel modello stesso e renderli consapevoli di potere incorrere in un comportamento che può costituire illecito penale ed essere passibile di sanzioni disciplinari.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al modello le seguenti funzioni primarie:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del CCN, la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico – sociali cui il CCN intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare il CCN di strumenti di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, ai fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

Un simile Modello, pertanto, deve prevedere:

- regole di comportamento cui uniformarsi;
- individuazione (Mappatura) delle "aree di attività a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione di reati.

Costituiscono esempi di attività sensibili:

- negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti terzi mediante procedure negoziate (trattative private od affidamenti diretti) o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto);

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento od il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie od assicurazioni da soggetti pubblici;
- gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs 81/2008) o la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003);
- rapporti con soggetti pubblici relativi alla acquisizione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l'amministrazione finanziaria;
- tenuta della contabilità e formazione del bilancio;
- predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc).
- individuazione di organismi (responsabili del controllo interno, OdV) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- le risorse aziendali, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questi assegnate;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Occorre sottolineare, inoltre, che il Modello ha anche una funzione divulgativa: deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti per ribadire che tali forme di comportamento illecite sono fortemente condannate dal CCN in quanto contrarie ai principi giuridici ed etico – sociali cui lo stesso intende attenersi.

2.4 L'adozione del Modello ed il suo aggiornamento

Il CCN, come precedentemente detto, nella convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema aziendale, ha adottato il proprio Modello con delibera del CdA del _____.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente, oltre che dell'adozione è, altresì, incaricato dell'efficace attuazione del Modello; in altre parole il Cda dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni, sentito il parere dell'OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge a seguito dell'espletamento della propria attività.

L'adozione del Modello in CCN S.r.l. è attuata secondo i seguenti criteri:

a. Predisposizione ed aggiornamento del Modello

Tali funzioni sono svolte ad opera di CCN con l'attività sistemica dell'OdV. Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo verrà integrato o completato in alcune sue parti con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza, per il tramite del Presidente, vorrà proporre al C.d.A. sulla base della quale è stato costituito il seguente Modello. Il Modello sarà comunque soggetto a revisione periodica nel rispetto del principio di "Miglioramento continuo" che sta alla base del sistema di governo dei processi aziendali.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

b. Approvazione del Modello

Il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CCN. L'Organismo di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, avente i requisiti di professionalità, indipendenza e continuità di azione, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sull'osservanza del presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento.

Viene altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione del CCN l'approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello.

Gli aggiornamenti del Modello, da effettuare a seguito di modifiche e/o integrazioni legislative e di mutamenti organizzativi e degli allegati alle procedure di base sono, invece, demandati all'OdV.

c. Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

Il CCN assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello. Resta compito primario dell'OdV nel suo complesso esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello stesso.

d. Attività propedeutiche svolte

Al fine della costituzione di un modello idoneo alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le fattispecie di reato realizzabili nell'ambito aziendale, le aree ed i processi a rischio e le modalità con cui i reati possono essere commessi. È stata effettuata una puntuale rilevazione del sistema di controllo in essere attraverso interviste dirette, analisi delle procedure, del sistema di controllo interno e della "governante" in atto. Il prodotto documentale di queste attività è stata la mappatura delle "aree sensibili" sulla base della quale è stato costituito il seguente Modello.

2.5 Attuazione del Modello: i protocolli ed i principi

Ai fini dell'attuazione del modello, la Società adotta una serie di protocolli diretti a programmare la formazione ed attuazione delle decisioni dello stesso in relazione ai reati da prevenire.

Tali protocolli, strumentali ad un efficace controllo preventivo, sono identificabili in:

- *codice etico*, che individua e vieta i comportamenti che possono integrare fattispecie di reato previste dal decreto;
- *sistema organizzativo* che attribuisca le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i compiti del personale;
- *poteri autorizzativi e di firma*, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- *procedure manuali ed informatiche*, che consentano la previsione di opportuni strumenti di controllo e gestione, tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche;
- *formazione ed informazione del personale*, atta a consentire la diffusione del codice etico, dei poteri autorizzativi, delle procedure e delle aree di rischio.

Le componenti del sistema di controllo dovranno, pertanto, essere in grado di consentire:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentabilità dei controlli;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

3. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Dall'analisi condotta dal CCN è emerso che le aree di attività nelle quali, allo stato attuale, potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal Decreto, nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati riguardano:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i delitti informatici;
- i reati societari;
- i reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, anche sulla base dell'attività esercitata dal CCN e del contesto nel quale lo stesso opera, le aree ed i processi aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di uno o più reati rilevanti ai fini del decreto risultano i seguenti:

nei rapporti con la P.A.:

- richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni da parte di Enti pubblici;
- gestione delle attività di interlocuzione di natura tecnica con gli Enti pubblici;
- richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, di Enti pubblici e delle Comunità europee;
- gestione delle interferenze;
- gestione delle visite ispettive da parte di Enti pubblici od incaricati di pubblico servizio;
- gestione di tutte le attività connesse alle gare d'appalto;
- acquisto di beni e servizi, anche in economia;
- gestione o coordinamento delle attività relative a contenzioso e controversie stragiudiziali;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- svolgimento delle attività connesse alle tematiche di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzo di consulenti
- gestione delle spese di rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali.

per quanto concerne i delitti informatici:

- attività connesse all'utilizzo ed alla gestione dei sistemi informativi aziendali;
- attività connesse alla commercializzazione dei sistemi informativi;

per quanto concerne i reati societari:

- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione di dati ed informazioni contabili;
- controllo di gestione;
- fatturazione (ciclo attivo e passivo);

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- acquisto/dismissione di assets;
- adempimenti in materia societaria;
- gestione dei rapporti con i soci, il collegio dei Revisori dei Conti.

per quanto concerne i reati commessi in violazione delle norme sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro:

- gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia.

per quanto concerne i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- acquisto di beni e servizi, anche in economia.

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dalle interviste svolte e dall'analisi della documentazione presente in azienda, sono stati esclusi dall'analisi di dettaglio i *reati contro la fede pubblica*, i *reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico*, i *reati contro la personalità individuale*, i *reati finanziari*, nonché i *reati transnazionali*. Allo stato, infatti, pur non potendosi escludere del tutto la loro verificabilità, il rischio che venga commesso, nella realtà di CCN uno o più tra i sopraccitati reati, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

4. I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Oltre alle specifiche regole di comportamento, che verranno individuate nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale, i dipendenti, collaboratori ed organi sociali di CCN (d'ora in avanti, per brevità, destinatari del Modello) devono conformare la condotta della propria attività ai generali principi di **correttezza, imparzialità e riservatezza**.

In particolare, ogni destinatario ha il dovere di:

- gestire tutte le attività affidategli in maniera completa e trasparente, garantendo la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- non favorire taluni soggetti rispetto ad altri, evitando di porre in essere comportamenti in qualsivoglia modo discriminanti rispetto alle caratteristiche personali di collaboratori e controparti, quali, a titolo esemplificativo, età, salute, razza, sesso, religione ed opinioni politiche o culturali;
- garantire la riservatezza di tutti i dati conosciuti in ragione dell'esercizio della propria attività in favore del CCN, assicurando il massimo rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Il CCN, dal canto suo, si impegna a:

- valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle loro competenze tecniche e professionali;
- assicurare l'integrità fisica e morale delle risorse umane, attraverso ambienti di lavoro sicuri e salubri, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- evitare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale, nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- ispirarsi, nella gestione dell'azienda, a criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto costo/qualità e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

L'azione del CCN è, comunque, sempre e periodicamente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa di settore, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione Europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse del CCN potrà giustificare comportamenti contrari.

Il CCN ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione delle relazioni con le parti interessate costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per coloro che prestano attività lavorativa in CCN, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, il CCN ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

Si riportano, di seguito, una serie di regole di carattere generale, ritenute di fondamentale importanza da parte di CCN, le quali dovranno essere rispettate da tutti i destinatari del presente Modello, nell'espletamento della propria attività professionale.

Rispetto delle leggi

I destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del Paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono, evitando di costringere o sollecitare altri Destinatari o soggetti terzi alla violazione di tali leggi.

Conflitto di interessi

I destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse, l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

Qualsivoglia dato personale è gestito dal CCN mediante l'attribuzione di formali responsabilità ed il relativo trattamento si ispira ai principi di:

- **LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA:** i dati personali sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati unicamente se pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento. Tali dati sono, inoltre, conservati per il solo tempo necessario agli scopi della raccolta.
- **FINALITÀ DELL'UTILIZZO:** le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso. In ogni caso, i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato.
- **VERIFICABILITÀ E QUALITÀ:** i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché di controllare la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- SICUREZZA: i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate periodicamente e verificate nel tempo.

Tutela dei beni aziendali

Chiunque utilizza beni del CCN è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto del CCN né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per il CCN nella conduzione di operazioni. Nessun destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per il CCN. Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o Enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero. In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 50,00, salvo che siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale. È, inoltre, vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste – per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per il CCN.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del Decreto individua un'esimente da responsabilità dell'Ente, in caso di inflizione di sanzione se, ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Tale organismo deve essere interno al CCN, collocato in elevata posizione gerarchica rispetto all'organigramma aziendale e non deve vedersi in alcun modo attribuiti compiti operativi che minerebbero la sua imparzialità di giudizio. L'OdV è, infatti, figura che riporta gerarchicamente ai vertici della Società, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Il CCN, in ottemperanza al suddetto principio, ha optato per la formazione di un organo a composizione collegiale, costituito da 3 membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01, laddove è previsto che "l'organo dirigente" adotta ed efficacemente attua modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. A tale specifico riguardo si è ritenuto di allinearsi alla prassi in uso che privilegia il ruolo del Consiglio di Amministrazione rispetto a quello dell'Assemblea, considerato che l'adozione del Modello, e la sua attuazione, costituiscono l'emanazione di poteri di ordinaria e straordinaria gestione tipicamente riferibili a quelli di "direzione" organica, piuttosto che a quelli di natura generale affidati all'Assemblea dei Soci. Peraltro, tale orientamento ha trovato recentissima conferma nella sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008 pronunciata dalla sezione VIII del Tribunale Civile di Milano che ha imposto agli amministratori il risarcimento del danno nei confronti delle società, condannata in sede penale al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata ai sensi del D.Lgs. 231/01, stabilendo che «per quanto attiene l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo, da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esborso per la concordata sanzione e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile il concorso

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

di responsabilità dell'amministratore delegato e presidente del CdA che ha il dovere di attivare il CdA medesimo, rimasto inerte al riguardo».

Ne discende, dunque, la concentrazione di poteri e responsabilità in capo al Consiglio di Amministrazione, che, dovrà, in ogni caso, predisporre gli strumenti idonei a garantire autonomia e indipendenza operativa all'Organismo di controllo, come di seguito si evidenzierà.

I componenti dell'OdV dovranno essere qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in ambito legale, contabile, "risk assessment", auditing e giuslavoristico, nonché in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 385/93. Il CCN, inoltre, ritiene preferibile propendere per una composizione mista dell'OdV; pertanto, almeno uno dei suddetti membri deve essere selezionato tra soggetti esterni al CCN, indipendenti rispetto allo stesso, vale a dire non portatori di conflitti di interesse tali da insidiare, anche potenzialmente, la correttezza dell'operato del componente e/o dell'intero OdV. I componenti interni dell'organismo possono, invece, essere selezionati tra i membri privi di deleghe del CdA o tra i dipendenti responsabili di funzione maggiormente esperti nelle materie di cui al Decreto e, in ogni caso, non appartenenti alle Aree di Business aziendali a maggior rischio. Resta inteso che, nell'espletamento della propria attività, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne ovvero richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, ad esempio, i membri del Collegio sindacale o i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo, i quali saranno chiamati a partecipare alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati. Da un punto di vista maggiormente operativo, si sottolinea che l'OdV potrà redigere un proprio regolamento, nel rispetto del quale sarà tenuto eventualmente ad operare. In assenza di tale regolamento l'OdV sarà in ogni caso vincolato alle previsioni del presente Modello.

L'OdV, inoltre, pur non essendo dotato di un budget di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, decide in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti di un massimale approvato dal CdA. Su semplice richiesta dell'OdV, il CdA farà disporre i mezzi necessari per le spese necessarie, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. A tutela dell'autonomia ed indipendenza, modifiche alla struttura (nomina, revoche, etc), ai poteri e al funzionamento dell'OdV possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal CdA ed opportunamente motivate, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale. I membri dell'OdV restano in carica per tre anni dalla nomina (con possibilità di rinnovo una sola volta).

La revoca di un membro, o dell'intero OdV, potrà avvenire al ricorrere delle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti soggettivi che ne hanno determinato la nomina;
- negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività affidate, nonché mancanza di buona fede;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- sentenza di condanna del CCN ovvero sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o reati della stessa natura;
- qualsivoglia ulteriore giusta causa.

In tutti i casi di applicazione, in via cautelare, di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il CdA, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa od insufficiente vigilanza da parte dello stesso. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il CdA dovrà provvedere alla nomina del sostituto/i in modo tempestivo, nei casi in cui venga meno il numero minimo di componenti sopra indicato.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Nel frattempo, l'Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta.

5.2 I requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza e le cause di incompatibilità

I fondamentali requisiti soggettivi di cui devono obbligatoriamente essere dotati i componenti dell'OdV sono riconducibili a:

- autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento di ogni sua attività, dal momento della nomina al concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che andrebbero a compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti interni/esterni all'ente. L'OdV è, inoltre, collocato nella più alta posizione gerarchica, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti del CCN che, inevitabilmente, ne minerebbe l'indipendenza; in particolare, l'OdV del CCN si rapporta al CdA per ciò che concerne il suo operato nei limiti di quanto espressamente previsto dal presente Modello;
- professionalità ed onorabilità:** intesi innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica, aziendalista e di organizzazione (es. tecniche di intervista, flow charting, tecniche di analisi dei rischi, ecc.), di cui l'OdV nel suo complesso deve essere dotato per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza, costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità;
- continuità di azione:** che può essere garantita solo mediante la presenza di un organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello, al fine di garantirne sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni periodiche diventino, spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell'OdV. In sede di nomina, e per tutta la durata del loro operato, i componenti dell'OdV dovranno garantire l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e, in particolare:
 - non devono essere portatori di conflitti di interesse con l'Ente, tali pregiudicare l'indipendenza del proprio operato;
 - non devono essere componenti del Cda di CCN (salvo si tratti di amministratori non esecutivi o indipendenti), né direttori generali dell'ente;
 - non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con i soggetti di cui al punto precedente;
 - non devono aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
 - non devono essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:
 - pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
 - pena detentiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
 - non devono essere stati destinatari di una sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

5.3 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari all'efficace svolgimento delle attività di:

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- vigilanza sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- vigilanza sul funzionamento del Modello, accompagnata dalla verifica, nel tempo, della reale idoneità del medesimo a prevenire i reati presupposto;
- cura dell'aggiornamento del Modello in caso di integrazione e/o modifica della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, evoluzione del mercato di riferimento o creazione di nuovi settori di attività di CCN;
- monitoraggio dell'adeguatezza, dell'applicazione e dell'efficacia del sistema sanzionatorio.

Inoltre, da un punto di vista maggiormente operativo, sono altresì demandati all'OdV i seguenti compiti:

- fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del Modello al personale dipendente, dirigente, a soggetti esterni alla Società e, più in generale, a chiunque collabori con CCN e ne faccia richiesta;
- promuovere iniziative volte alla diffusione del Modello, alla conoscenza dei suoi contenuti, nonché alla sensibilizzazione del personale in merito alla responsabilità amministrativa degli enti, coordinandosi con il Responsabile Risorse Umane per i programmi di formazione del personale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni;
- monitorare periodicamente l'idoneità delle soluzioni adottate per il presidio dei rischi e verificare - in caso di violazione delle regole del Modello - l'effettiva attivazione delle soluzioni correttive proposte;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali effettuando, in particolare, sia i controlli programmati, che quelli straordinari;
- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
- riferire periodicamente al Direttore Generale e tramite quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- accertare il rispetto o la violazione delle regole del Modello e, in caso di violazione di qualsivoglia procedura, riferire tempestivamente l'accaduto agli Organi Societari e alle funzioni aziendali competenti, ferma restando la competenza esclusiva degli stessi nell'irrogazione della sanzione.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter adempiere nel miglior modo a tutti i sopracitati doveri, nonché svolgere indipendentemente i propri compiti, dovrà essere dotato di specifici poteri per:

- accedere, senza alcun tipo di restrizione, alla totalità di informazioni e documenti aziendali. Al riguardo, si precisa che il ricorso a detti poteri, da parte dell'OdV, dovrà avvenire nei limiti dei compiti e delle funzioni che gli sono attribuiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità in tutti i casi necessari per l'espletamento delle attività dell'OdV e, ovviamente, nei limiti del massimale di spesa assegnato all'organismo;
- disporre che i Responsabili delle varie Funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.4 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale, nonché i terzi (nei limiti e secondo le modalità contrattualmente previsti) sono tenuti a segnalare all'OdV qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di CCN ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, l'OdV dovrà ricevere:

- su base periodica, ogni informazione utile all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica, di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello, nonché ogni altra informazione identificata dall'Organismo e da questo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di CCN attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate all'Organismo le informazioni concernenti:
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
 - decisioni relative alla richiesta, ed erogazione di finanziamenti pubblici;
 - dichiarazioni a consuntivo* relative all'utilizzo di finanziamenti pubblici ottenuti;
 - notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

L'OdV, infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da CCN, compresa ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso. Per quanto concerne le modalità, ogni segnalazione, dovrà avvenire in forma scritta presso la sede della società dove potranno essere inviate le segnalazioni indirizzate all'attenzione dell'OdV.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad un'indagine interna. Resta inteso che l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del CCN o delle persone accusate erroneamente o in malafede. Tutte le informazioni raccolte secondo le sopra indicate modalità dovranno essere conservate in un

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

apposito Registro dell'OdV, unitamente ai verbali delle riunioni e ad ogni altro documento concernente l'espletamento della sua attività.

5.5 I flussi informativi dall'ODV: l'attività di reporting verso il vertice aziendale

L'OdV è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale in merito all'espletamento della propria attività; in particolare, l'OdV opera secondo due differenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, con il Direttore Generale, al quale trasmette i verbali redatti a seguito delle proprie riunioni, nonché riferisce sugli esiti dei controlli svolti, come su qualsivoglia ulteriore segnalazione e/o rilievo emerso nell'espletamento della propria attività. In caso di segnalazioni urgenti o accertamento di concreti profili di rischio di commissione di uno o più reati presupposto, l'OdV informa tempestivamente anche il Presidente del CdA;
- la seconda, su base semestrale, mediante la stesura di una relazione informativa della propria attività, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Resta inteso che l'OdV, o il suo Presidente, potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi sociali o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

6.1 La diffusione del Modello

È preciso impegno di CCN dare ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno dell'Azienda, dei principi contenuti nel presente Modello; a tal fine, CCN pone in essere opportune iniziative atte a promuovere ed a diffondere la conoscenza dello stesso Modello, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda del ruolo, responsabilità e compito in Azienda. Il presente Modello è portato a conoscenza di tutti i Destinatari, mediante le seguenti modalità:

COMUNICAZIONE INTERNA

- **Comunicazione generale:** per assicurare la più ampia e completa diffusione del Modello, il documento è reso disponibile a tutti i dipendenti di CCN per mezzo della rete informatica aziendale, nonché tramite il sito internet dell'Azienda; i dipendenti ricevono la comunicazione di adozione del Modello e sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e completa adesione al Modello stesso. Per tutti i dipendenti sono realizzate opportune attività di informazione quali ad es. invio di e – mail di aggiornamento, di comunicazione etc, oppure iniziative di formazione.
- **Comunicazione specifica:** oltre a quanto sopra previsto, i principi, le regole e le disposizioni del presente Modello sono comunicati in maniera più specifica e mirata ai seguenti soggetti aziendali: Direttori/Dirigenti, Responsabili di Funzione, tutto il personale che, in ragione dell'attività, ruolo o mansione ricoperta in Azienda, risulti particolarmente coinvolto in processi a rischio di reati ex D.Lgs. 231/2001. Per tali soggetti sono organizzate sessioni formative, supportate da materiale formativo appositamente predisposto, nel rispetto di un piano di formazione formulato dall'Organismo di Vigilanza.

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

COLLABORATORI ESTERNI, FORNITORI E ALTRI TERZI COLLEGATI ALLA SOCIETÀ DA UN RAPPORTO CONTRATTUALE NON DI LAVORO DIPENDENTE: nel rispetto dei principi fondamentali del CCN , legati alla trasparenza, correttezza ed integrità, l'adozione del Modello è comunicata e diffusa anche ai soggetti esterni all'Azienda, quali Clienti, Fornitori, Partners e Collaboratori in genere. I documenti descrittivi del Modello, come detto sopra, sono messi, inoltre, a disposizione sul sito internet di CCN (NON OPPORTUNO). L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni al rispetto dei principi del Codice Etico del CCN e del presente Modello, sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni o clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalla controparte.

In merito agli adempimenti, circa la comunicazione e diffusione all'esterno, si richiamano, in particolare, le seguenti responsabilità:

- ogni Responsabile di Funzione ha la responsabilità di mantenere la corretta comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, per quanto concerne l'adozione e l'attuazione del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza, effettua un'attività di supporto alle altre funzioni aziendali, quando si debbano dare informazioni all'esterno del CCN e relative al Modello

6.2 La formazione del personale

Al fine di perseguire un'adeguata sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il CCN si impegna ad eseguire un'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e della sussistenza o meno di funzioni di rappresentanza. In particolare il CCN, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione del personale nel seguente modo.

soggetti apicali (organi sociali, personale dirigente e con funzioni di rappresentanza), nonché dipendenti coinvolti nelle aree/processi sensibili a rischio: corso di formazione iniziale in merito ai contenuti del Decreto ed ai profili di rischio cui sono esposti nell'espletamento della propria attività e, qualora ritenuto opportuno, corsi di aggiornamento su base annuale.

altro personale: divulgazione di una nota illustrativa dei contenuti del Decreto e, se ritenuto necessario, di altri documenti aventi carattere formativo/informativo.

È compito del Responsabile delle Risorse Umane:

- provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento che, previa autorizzazione dell'OdV, preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso distinto per il personale direttivo ed il personale subordinato;
- predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'Organismo di Vigilanza.

Sarà cura dell'OdV informare il Responsabile delle Risorse Umane in merito a :

- modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "aree sensibili".

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati unicamente qualora prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di CCN, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con il CCN, nell'ambito dei rapporti stessi. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall'apertura e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- complementarietà:** il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato dal CCN;
- pubblicità:** il CCN da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 6.1;
- contraddittorio:** il CCN garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato ed immutabile degli addebiti;
- gradualità:** le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
- tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

7.1 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento elencate nel presente Modello costituisce, per tutti i dipendenti, adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma II, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante. La violazione di tali regole da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare e comporta la possibile irrogazione di una sanzione da parte del CCN. In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili ai dipendenti, nel rispetto dei principi desunti dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono:

- AMMONIZIONE VERBALE O SCRITTA per il lavoratore che non rispetti le procedure, le regole di comportamento, nonché qualsivoglia ulteriore disposizione prevista dal presente Modello;
- MULTA per il lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dal CCN;
- SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE per il lavoratore che, anche mediante omissione, abbia disatteso le procedure interne previste dal presente Modello o adottato, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

del Modello stesso, esponendo in tal modo il CCN ad una situazione oggettiva di danno e/o pericolo;

- LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO per il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività una condotta, anche omissiva, non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
- LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO per il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività, una condotta, anche omissiva, palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico del CCN di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia del CCN nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda. Nell'irrogazione della sanzione il CCN, oltre ai fondamentali principi sopra individuati, dovrà altresì considerare:
 - l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
 - il comportamento complessivo del lavoratore, avuto particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
 - le mansioni del lavoratore e la posizione funzionale delle eventuali altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
 - ulteriori particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

7.2 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

L'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento elencate nel presente Modello costituisce, per tutti i dirigenti, adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma II, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte essenziale ed integrante. La violazione di tali regole da parte dei Dirigenti costituisce illecito disciplinare e comporta la possibile irrogazione di una sanzione da parte della Società. In particolare, tenuto conto del carattere fiduciario del rapporto di lavoro, a tale categoria di lavoratori non sono applicabili i limiti quantitativi delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto, i provvedimenti disciplinari irrogabili ai dirigenti, comunque nel rispetto dei principi desunti dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sono:

- SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE per il lavoratore che, anche mediante omissione, abbia disatteso qualsivoglia procedura interna prevista dal presente Modello o adottato, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche nel caso in cui il CCN non sia stata concretamente esposta ad una situazione oggettiva di danno e/o pericolo;
- LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA per il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività una condotta, anche omissiva, non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio.

Nell'irrogazione della sanzione il CCN, oltre ai fondamentali principi sopra individuati, dovrà altresì considerare:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

- il comportamento complessivo del lavoratore, avuto particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- le mansioni del lavoratore e la posizione funzionale delle eventuali altre persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ulteriori particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

7.3 Le sanzioni nei confronti degli organi sociali

Il sistema sanzionatorio, previsto dal presente Modello, si applica anche agli amministratori del CCN. In caso di violazione, da parte di qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente sia l'intero CdA sia l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti per l'applicazione delle idonee misure di legge.

7.4 Le sanzioni nei confronti dei soggetti esterni alla società

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi gravi e/o persistenti violazioni delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello da parte di collaboratori esterni, fornitori o da altri terzi collegati al CCN da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, il CCN avrà facoltà di azionare un'autonoma causa di risoluzione al riguardo convenuta, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al CCN, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

8. LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA CONFORMITA' DEL MODELLO

L'OdV, nell'espletamento delle funzioni e dei poteri attribuitigli, svolge una periodica attività di controllo al fine di:

- verificare l'effettività del Modello;
- valutare l'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure implementate per il monitoraggio delle attività a rischio;
- procedere, qualora necessario, agli opportuni aggiornamenti del Modello.

L'attività di controllo trova la sua "ratio" nell'esigenza di: assicurare il rispetto delle prescrizioni normative nell'espletamento dell'attività aziendale, individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive implementate, nonché suggerire al CdA l'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora venga accertata qualsivoglia violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, all'inizio di ciascun anno, predisporrà un apposito calendario per l'espletamento delle sopraccitate attività. Alle attività di natura "ordinaria" si potranno poi aggiungere controlli straordinari, pianificati, a titolo esemplificativo, nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, ovvero nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o, comunque, ogni qualvolta l'OdV

Consorzio Comuni dei Navigli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Approvato con delibera del CDA del 13.11.2012

PARTE GENERALE

decida di espletare controlli occasionali ad hoc. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'OdV può avvalersi della collaborazione delle funzioni interne al CCN non coinvolte nelle attività verificate, o, nei limiti del proprio massimale di spesa, di consulenti esterni esperti nelle materie da testare. A conclusione dell'attività svolta, l'OdV dovrà sempre documentare i risultati dei controlli effettuati in appositi report/verbali (recanti, altresì, l'elenco delle segnalazioni ricevute, degli eventi considerati rischiosi e dello stato della sensibilizzazione del personale) da sottoporre agli organi sociali secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 5.5.

9. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) del CCN sono fondati sui seguenti elementi:

- un insieme di procedure che regolano il ciclo finanziario attivo e passivo;
- la separazione tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego;
- un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.

Il Settore Amministrativo e Finanziario si occupa del monitoraggio di tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie, assicurando la trasparenza delle stesse ed impedendo in ogni modo la creazione dei c.d. "fondi occulti". In particolare, dette operazioni devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Ogni operazione inerente ad attività o prestazioni atipiche o inusuali deve essere tempestivamente comunicata e motivata all'OdV.